Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 24 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 74, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «sul campo»:

MEDAGLIA D'ARGENTO

AMMANNATO Aramis, da Roma, tenente pilota. — Capo di una formazione di velivoli da bombardamento durante una azione contro mezzi meccanizzati nemici, attaccato da cacciatori avversari che gli abbattevano in fiamme un velivolo e con a bordo due componenti dell'equipaggio feriti, persisteva nell'impari lotta fino a quando riusciva ad abbattere un caccia nemico. Con l'apparecchio duramente colpito e in condizioni difficili di navigazione faceva ritorno alla base, effettuando con grande perizia l'atterraggio con il carico di esplosivo a bordo al completo. Esempio di elevate doti professionali, coraggio e valore. — Cielo di Gambut, 14 dicembre 1940-XIX.

BRESCIANI Guido, da Brescia, sottotenente pilota. — Puntatore durante una azione di bombardamento contro una base avversaria attaccato da forze da caccia nemiche preponderanti, incurante dei colpi di mitraglia che crivellavano il velivolo, conduceva a termine la missione. Colpito gravemente, con l'apparecchio in situazione critica per il ferimento del capo equipaggio e l'assenza dell'armiere lanciatosi col paracadute, si portava presso l'arma e con bene aggiustate raffiche contribuiva all'abbattimento di un cacciatore avversario. Nell'intero corso del combattimento, incurante del suo stato, dava costanti prove di calma, valore e sprezzo del pericolo. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

DE PASCALE Nazzareno, da Pizzoni (Catanzaro), primo aviere armiere. — Armiere a bordo di apparecchio da bombardamento, con calma e valore partecipava ad un violento combattimento impegnato dalla propria formazione contro otto apparecchi da caccia nemici. Gravemente colpito e costretto ad una parziale immobilità, superando con stoicismo le sofferenze della ferita riusciva con indomita energia ad effettuare lo sgancio delle bombe e a riprendere di poi il suo posto di combattimento. Stremato per la grande perdita di sangue persisteva nello sforzo eroico ed, azionando la propria arma, contribuiva con bene aggiustate raffiche all'abbattimento di un aereo avversario. Rientrato alla base, mentre gli apprestavano le prime cure esprimeva il rammarico di non poter riprendere la lotta alla quale incitava ardentemente i compagni. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

DRAGHELLI Emilio, da Ancona, tenente colonnello pilota. — Combattente valoroso ed ardito, comandante di gruppo da bombardamento terrestre, alla testa delle proprie formazioni contribuiva efficacemente durante violenta battaglia, alla disgregazione di forze corazzate nemiche mosse all'attacco del nostro schieramento. In successiva azione, assalito da numerosi velivoli da caccia avversari prima di raggiungere l'obiettivo, con energico contegno riusciva ad abbatterne uno in fiamme. Nell'impari cruenta lotta rimasto con l'apparecchio gravemente danneggiato dai colpi ricevuti e con quasi tutto l'equipaggio ferito, con perizia pari all'ardimento riusciva a sottrarsi ai successivi reiterati attacchi del nemico, e a condurre alla base uomini e materiale — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

MUSIANI Vincenzo, da Bologna, sergente maggiore pilota. — Sottufficiale pilota di rara perizia già distintosi in difficili azioni belliche, durante una azione di bombardamento contro una munita base avversaria, attaccato da otto cacciatori nemici contribuiva ad abbatterne uno in fiamme. Colpito gravemente il capo equipaggio e col velivolo in critica situazione, riusciva con abile manovra a sottrarsi alla stretta avversaria. Investito l'apparecchio una seconda volta da raffiche di mitragliatrice che lo crivellavano di colpi inutilizzando un motore, pur con alcuni componenti l'equipaggio feriti, con singolare bravura riusciva a far ritorno nelle nostre linee e ad atterrare, dando luminosa prova di calma, coraggio e sprezzo del pericolo. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

PADOVANI Pietro, da Crespellano (Bologna), capitano pilota. — Comandante di squadriglia B.T., sempre primo nel rischio, esempio e sprone ai dipendenti, superando notevoli difficoltà organizzava ed addestrava il proprio reparto in modo da formarne un perfetto strumento di guerra. Durante un bombardamento contro posizioni nemiche, attaccato dalla

caccia, pur con l'apparecchio danneggiato in modo grave riusciva ad abbattere un velivolo avversario. Costretto a desistere dalla lotta per avere quattro feriti a bordo di cui uno grave e l'apparecchio colpito in parti vitali, con superbo ed eroico sforzo riusciva a portare in salvo il valoroso equipaggio così duramente provato. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

PALMIERI Alfredo, da Fermo (Ascoli Piceno), aviere scelto motorista. — Motorista a bordo di apparecchio da bombardamento, con audacia e valore partecipava a violento combattimento della propria formazione contro otto velivoli da caccia nemici. Gravemente ferito sopportava con stoicismo le sofferenze della ferita, rimanendo al suo posto di combattimento. Pur stremato di forze per la perdita di sangue, continuava ad azionare la sua arma contribuendo con aggiustate raffiche all'abbattimento di un velivolo avversario. Nel volo di ritorno taceva al capo equipaggio il suo stato per poterlo coadiuvare nel difficile tentativo di riportare l'apparecchio alla base. Ammirevole esempio di combattente ardito e generoso. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

PREMRU' Boris da Sesana (Trieste), tenente pilota. — Puntatore a bordo di velivolo da bombardamento, durante una azione contro forze navali e terrestri avversarie, attaccato prima di poter effettuare il tiro di caduta da forze da caccia nemiche preponderanti e colpito gravemente, con superbo stoicismo si portava presso la sua arma e contribuiva validamente alla difesa dell'apparecchio. Colpito nuovamente, occultava durante il volo di ritorno il suo grave stato affinchè i piloti potessero attendere con serenità alla difficile guida del velivolo gravemente danneggiato. Sbarcato dall'apparecchio, incurante delle sue otto ferite, esprimeva con virili parole il rammarico di non poter più prestare la sua opera per gli alti ideali della Patria. Sempre presente a sè stesso era di ammirazione a tutti, esempio fulgido di saldezza d'animo e di eccezionale spirito di sacrificio. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

SCAGLIARINI Bruno, da Roma, maresciallo motorista. — Motorista a bordo di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni, durante un bombardamento contro forze navali e terrestri nemiche, attaccato da numerosi velivoli da caccia avversari, sebbene ferito continuava con calma e sprezzo del pericolo ad assolvere serenamente il suo compito riuscendo ad abbattere un apparecchio da caccia nemico. Coadiuvava di poi con grande bravura i piloti durante il volo di ritorno reso arduo e difficile per i gravi danni subiti dalla macchina e provvedeva senza aiuto di altri compagni dell'equipaggio perchè feriti, allo sgancio del carico di bombe reso pericoloso per la rottura dei vari sistemi di sicurezza. Esempio di perizia professionale, coraggio e valore. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

SCAGLIARINI Giovanni, da Finale Emilia (Modena), capitano pilota. — Combattente di non comune ardimento partecipava quale capo equipaggio di un apparecchio da bombardamento terrestre ad una azione offensiva contro mezzi meccanizzati nemici in movimento. Attaccato da forze da caccia avversarie preponderanti per numero, impegnava cruento combattimento danneggiando gravemente un velivolo nemico e riuscendo, pur con tutti i componenti dell'equipaggio feriti, a disimpegnarsi dall'assalto dei cacciatori nemici e a rientrare alla base portando in salvo i dipendenti e l'apparecchio crivellato di colpi. — Cielo di Sidi Azeiz, 14 dicembre 1940-XIX.

TROLLA Ferdinando, da Hurley Wisconsin (U.S. America), sottotenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio da bombardamento, già distintosi in difficili azioni belliche, in violento combattimento impegnato dalla propria formazione contro otto velivoli da caccia nemici, contribuiva all'abbattimento di uno di essi. Crivellato il velivolo dalla mitraglia avversaria, con un componente dell'equipaggio caduto e due gravemente feriti, nonostante la perdurante offesa nemica conduceva a termine la propria missione superando con rara perizia le difficoltà di pilotaggio della macchina in precarie condizioni di navigazione, riuscendo a rientrare alla base col suo prezioso carico. Esempio ammirevole di combattente ardito e generoso, animato da alto spirito di sacrificio. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

CABASSI Edo, da Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), aviere allievo marconista. — Marconista e mitragliere a bordo di un velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni belliche dimostrando coraggio bravura. Attaccato il proprio velivolo da caccia avversari, benchè più volte ferito, sosteneva i reiterati attacchi nemici con ammirevole calma. Costretto il velivolo ad un atterraggio di fortuna, nonostante le ferite riportate si prodigava nel soccorrere i compagni di volo più gravemente colpiti. Esempio di sereno sprezzo del pericolo e di elevato spirito di sacrificio. — Cielo di Sidi Azeiz, 14 dicembre 1940-XIX.

DELLA CIANA Augusto da Roma, sergente maggiore armiere. — Armiere a bordo di velivolo da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni, nel corso di una missione di guerra contro forze navali e terrestri avversarie, attaccato da forze preponderanti di caccia nemici, con sprezzo del pericolo e perizia contribuiva alla difesa dell'apparecchio. Colpito da raffica nemica persisteva nell'azione di fuoco contribuendo all'abbattimento di un caccia avversario mentre gli altri desistevano dalla lotta. Durante il volo di ritorno, sebbene con un braccio immobilizzato, con serena calma aiutava gli altri componenti dell'equipaggio nello sgancio delle bombe, divenute pericolose per l'atteraggio in seguito alla rottura dei sistemi di sicurezza. Chiaro esempio di combattente valoroso e ardito. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

GENOVESE Giuseppe, da Forenza (Potenza), primo aviere armiere. — Armiere a bordo di velivolo da bombardamento, durante un'azione contro mezzi meccanizzati nemici, attaccato da apparecchi da caccia avversari che abbattevano in fiamme un velivolo della formazione, colpivano il proprio in parti vitali e ferivano gravemente egli stesso, rimaneva al suo posto di combattimento sostenendo con saldo animo la lotta e concorrendo ad abbattere un caccia avversario. Durante il volo di ritorno accettava serenamente la decisione di un atterraggio di fortuna con la macchina in precarie condizioni di stabilità e con il carico di bombe al completo a bordo. Esempio di alto valore e profondo senso del dovere. — Cielo di Gambut, 14 dicembre 1940-XIX.

LELLI Elio, da Rieti, sergente pilota. — Secondo pilota di apparecchio da bombardamento attaccato da forze da caccia nemiche preponderanti, sebbene ferito, coadiuvava con calma e perizia il capo equipaggio durante un atterraggio di fortuna. Si prodigava di poi nel soccorso dei compagni più gravemente colpiti incurante della sua persona. Esempio di coraggio e di elevato spirito di abnegazione. — Cielo di Sidi Azeiz, 14 dicembre 1940-XIX.

LIBERI Bruno, da Roma, sottotenente pilota. — Secondo pilota a bordo di apparecchio da bombardamento impegnato in combattimento contro otto caccia avversari conclusosi con l'abbattimento di due di essi, durante il volo di ritorno alla base coadiuvava brillantemente il capo equipaggio nella guida del velivolo in avaria perchè colpito in parti vitali. Esempio di calma, perizia e sprezzo del pericolo. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

MARSEGLIA Angelo, da Ceglie Messapico (Brindisi), primo aviere aiuto motorista. — Motorista di apparecchio da bombardamento attaccato da forze da caccia nemiche preponderanti, benchè più volte ferito, incurante della abbondante perdita di sangue si prodigava nel tamponare la fuoruscita di benzina dai serbatoi consentendo con la sua opera il ritorno del velivolo entro le nostre linee. Esempio di alto senso del dovere e spirito di sacrificio. — Cielo di Sidi Azeiz, 14 dicembre 1940-XIX.

MAURELLI Francesco, da Castrovillari (Cosenza), sergente marconista. — Marconista a bordo di velivolo da bombardamento già distintosi in precedenti azioni, nel corso di un combattimento contro forze navali e terrestri avversarie attaccato da forze da caccia preponderanti nemiche, sebbene ferito, si portava presso un'arma prodiera, contribuendo all'abbattimento di un aereo avversario e inducendo gli altri a desistere dalla lotta. Durante il volo di ritorno alla base, benchè avesse una gamba immobilizzata dalla ferita, con esemplare forza d'animo, aiutava i compagni a sganciare le bombe divenute pericolose per l'atterraggio in seguito alla rottura dei sistemi di sicurezza. Esempio mirabile di combattente valoroso e tenace. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

MERLE Valdo, da Milano, capitano pilota. — Comandante di una squadriglia B.T. in azione di bombardamento veniva attaccato dalla caccia prima di giungere sull'obiettivo. Ferito al capo fin dalla prima raffica nemica, con stoica calma, conscio della sua responsabilità di comandante, pur non essendo in condizioni di pilotare, impartiva disposizioni al secondo pilota affinchè nonostante che il velivolo fosse crivellato di colpi si adoperasse a ricondurlo alla base per portare in salvo l'equipaggio ed il materiale. Esempio di comandante sereno e valoroso. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

MELONI Armando, da Bondeno (Ferrara), sergente marconista. — Marconista a bordo di un velivolo da bombardamento, durante una azione contro mezzi meccanizzati nemici, attaccato da apparecchi da caccia avversari che abbattevano in fiamme un velivolo della formazione, colpivano il proprio in parti vitali e ferivano gravemente egli stesso, rimaneva al suo posto di combattimento sostenendo con saldo animo la lotta e concorrendo ad abbattere un velivolo da caccia avversario. Durante il volo di ritorno nascondeva l'entità delle ferite ai piloti allo scopo di non distrarli dalla guida della macchina in precarie condizioni di stabilità e serenamente accettava la decisione di un atterraggio di fortuna nonostante il carico di bombe a bordo. Esempio di alto senso del dovere e spirito di sacrificio. — Cielo di Gambut, 14 dicembre 1940-XIX.

MONTOLI Angelo, da Varese, primo aviere motorista. — Specialista di grande perizia, combattente già distintosi in precedenti azioni belliche, durante un combattimento sostenuto a bordo di apparecchio da bombardamento in qualità di mitragliere contro otto caccia avversari, pur con il velivolo danneggiato nella sua efficienza, contribuiva col tiro della propria arma all'abbattimento di un apparecchio avversario. Al termine della lotta, apprestate le prime cure ai feriti, si prodigava per il funzionamento dei motori gravemente danneggiati che rendevano difficile il volo di ritorno. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

PERSICO Mario, da Torino, tenente pilota. — Pilota di velivolo da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni, nel corso di una missione bellica contro forze navali e terrestri attaccato da preponderanti caccia nemici che gli colpivano l'apparecchio crivellandolo di colpi, continuava serenamente ad assolvere la missione affidatagli, incitando l'equipaggio alla difesa. Malgrado le avarie riportate dal velivolo riusciva a rientrare alla base. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

STANCANELLI Vittorio, da Centuripe (Enna), tenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio da bombardamento impegnato in furioso combattimento sostenuto dalla propria formazione contro otto caccia avversari, nonostante che il proprio apparecchio fosse fatto segno a nutrite raffiche, manteneva esemplare comportamento dimostrandosi pilota sicuro e combattente valoroso e ardito. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

TACCHINI Ivo, da Sestri Levante (Genova), primo aviere marconista. — Marconista di provata capacità e di sperimentato valore a bordo di apparecchio attaccato da velivoli da caccia nemici impugnava prontamente la mitragliatrice e con ammirevole calma, mentre altri membri dell'equipaggio venivano colpiti, persisteva nella difesa della macchina con ben aggiustate raffiche, finchè il nemico abbandonava il combattimento precipitando. Si prodigava di poi nelle prime sollecite cure ai feriti contribuendo al felice ritorno e all'atterraggio del velivolo al più vicino campo di aviazione. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

TACI Aldo, da Iglesias (Cagliari), primo aviere aiuto motorista. — Motorista a bordo di apparecchio da bombardamento, durante una azione contro mezzi meccanizzati nemici, attaccato dalla caccia avversaria che abbatteva in fiamme un velivolo della formazione, feriva due componenti l'equipaggio e colpiva il proprio in parti vitali, con ammirevole calma e sprezzo del pericolo, sosteneva la lotta riuscendo ad abbattere un caccia avversario. Ferito egli stesso coadiuvava il capo equipaggio nel ricondurre la macchina in avaria entro le nostre linee, accettando serenamente la decisione di un atterraggio di fortuna con il carico completo di bombe a bordo. Esempio di alto senso del dovere, valore e spirito di sacrificio. — Cielo di Gambut, 14 dicembre 1940-XIX.

TAGLIABUE Teodoro, da Milano, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota a bordo di apparecchio capo pattuglia da bombardamento, nel corso di una azione contro mezzi meccanizzati nemici, attaccato reiteratamente dalla caccia avversaria che abbatteva in fiamme un velivolo della propria formazione, feriva tre componenti dell'equipaggio e colpiva l'apparecchio in parti vitali, con sereno comportamento coadiuvava il capo equipaggio nell'impari lotta, concorrendo all'abbattimento di un caccia nemico. Serenamente di poi partecipava ad un atterraggio di fortuna con ancora a bordo il carico di bombe. Esempio di perizia, valore e cosciente sprezzo del pericolo. — Cielo di Gambut, 14 dicembre 1940-XIX.

VECCHIERELLI Walter, da Massa Lombarda (Ravenna), primo aviere armiere. — Mitragliere di apparecchio da bombardamento, attaccato da forze da caccia avversarie nonostante le numerose ferite riportate, sosteneva i reiterati attacchi nemici con ammirevole calma e saldezza d'animo. Soltanto quando il nemico desisteva dalla lotta si abbatteva privo di forze sulla propria arma. Esempio ammirevole di tenacia, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Cielo di Sidi Azeiz, 14 dicembre 1940-XIX.

CROCE DI GUERRA

BONANNI Renato, da Roma, primo aviere fotografo. — Fotografo a bordo di un apparecchio da bombardamento, nel corso di una azione impegnata contro otto caccia nemici che colpivano il velivolo in parti vitali, con il sereno comportamento e con il tiro della propria arma contribuiva all'abbattimento di un caccia nemico. Esempio di combattente calmo e ardimentoso. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

CORRIAS Stefano, da Tortolì (Cagliari), maresciallo pilota. — Sottufficiale pilota di provate capacità, a bordo di un apparecchio da bombardamento, durante reiterati attacchi di forze da caccia avversarie preponderanti e nel volo di ritorno alla base con l'apparecchio in precarie condizioni di navigabilità, coadiuvava brillantemente il capo equipaggio nella condotta del velivolo. Esempio di calma, perizia e sprezzo del pericolo. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

DEL COLLE Angelo, da Roma, aviere scelto motorista. — Motorista a bordo di apparecchio da bombardamento in un furioso combattimento impegnato dalla propria formazione contro otto velivoli da caccia avversari che colpivano la macchina in parti vitali, manteneva contegno calmo e coraggioso, contribuendo con aggiustate raffiche all'abbattimento di un caccia nemico. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

LUCCARDI Carlo, da Tortona (Alessandria), primo aviere motorista. — Motorista a bordo di velivolo da bombardamento, già distintosi in precedenti missioni belliche, durante un combattimento impegnato dalla propria formazione contro forze navali e terrestri nemiche, assalito da apparecchi da caccia avversari preponderanti che colpivano ripetutamente la macchina, opponeva ai reiterati attacchi avversari la efficace reazione della propria arma. Coadiuvava di poi con grande bravura i piloti nel ricondurre alla base di partenza l'aereo duramente colpito. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

MATTEUCCI Pietro, da Rieti, primo aviere armiere. — Armiere a bordo di apparecchio da bombardamento, nel corso di violenta azione impegnata contro otto velivoli da caccia nemici che colpivano la macchina in parti vitali, manteneva contegno calmo e coraggioso, abbattendo con ben aggiustate raffiche un caccia avversario. Esempio di combattente calmo e ardimentoso. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

MAZZONI Armando, da Mezzano Superiore (Parma), primo aviere fotografo. — Fotografo a bordo di velivolo da bombardamento, già distintosi in precedenti missioni belliche, nel corso di un combattimento impegnato dalla propria formazione contro forze navali e terrestri nemiche, attaccato da forze da caccia preponderanti avversarie che colpivano l'apparecchio in più parti, reagiva ai reiterati attacchi con la propria arma dimostrando serenità e ardire. Durante il volo di ritorno con l'apparecchio in precarie condizioni di navigazione era esempio di serenità di fronte al pericolo. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX

SANDEI Mario, da Padova, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni belliche, nel corso di un attacco contro forze navali e terrestri nemiche, assalito da velivoli da caccia avversari preponderanti che colpivano ripetutamente l'aereo, assolveva con calma il suo compito coadiuvando nel volo di ritorno con efficacia e bravura il capo equipaggio nella difficile guida dell'apparecchio in precarie condizioni di navigazione. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

VELATI Vasco da Formiggiana (Modena), aviere scelto armiere. — Armiere a bordo di velivolo da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni belliche, nel corso di un combattimento impegnato contro forze navali e terrestri nemiche, attaccato da velivoli da caccia avversari preponderanti per numero che colpivano ripetutamente l'apparecchio, con calma e sereno sprezzo del pericolo reagiva efficacemente con la propria arma ai reiterati attacchi. Durante il volo di ritorno alla base di partenza, era esempio di serenità nonostante le difficili condizioni di volo del velivolo. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

ZACCARI Giulio, da Macerata, primo aviere armiere. — Armiere a bordo di velivolo da bombardamento, nel corso di un combattimento impegnato dalla propria formazione contro forze navali e terrestri nemiche, attaccato da velivoli da

caccia avversari preponderanti che colpivano ripetutamente l'apparecchio, opponeva con sereno sprezzo del pericolo ai reiterati attacchi dei caccia nemici la efficace reazione della propria arma, contribuendo all'abbattimento di un apparecchio avversario. Esempio di combattente calmo e ardimentoso. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX

(1368)

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1942-XX, registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 393, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FAVALE Luigi, da Subiaco (Roma), primo aviere R.T. (*alla memoria*). — Marconista a bordo di un apparecchio da bombardamento, durante un furioso combattimento impegnato dalla propria formazione contro otto caccia avversari si batteva da prode. Gravemente ferito da raffiche di mitragliatrice nemica, con indomita energia riusciva a mantenere il suo posto di combattimento contribuendo con bene aggiustato tiro ad abbattere un aereo avversario. Cosciente del proprio stato e solo preoccupato della salvezza dei compagni, con raro stoicismo continuava ad azionare la propria arma sino all'estremo delle forze. Serenamente immolava la sua vita per la grandezza della Patria che aveva con tanto eroismo servita. — Cielo di Sollum, 19 dicembre 1940-XIX.

MARTINI Silla, da Bessica di Loria (Treviso), primo aviere fotografo (*alla memoria*). — Fotografo e mitragliere di apparecchio da bombardamento attaccato da preponderanti forze da caccia nemiche, sebbene ferito continuava a mitragliare l'avversario, fino a quando, colpito da una seconda raffica, cadeva da prode al suo posto di combattimento. Esempio di alta virtù militare. — Cielo di Sidi Azeiz, 14 dicembre 1940-XIX.

(1375)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 347.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto del Sindacato nazionale fascista degli artisti dello spettacolo, aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, con il quale è stato, tra l'altro, approvato il riordinamento della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Vista la domanda con la quale la Confederazione suddetta, a seguito dell'attribuzione alla sua competenza organizzativa di talune categorie inquadrate nella Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, ha chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto del Sindacato nazionale fascista degli artisti dello spettacolo;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, al Sindacato nazionale fascista degli artisti dello spettacolo, aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti del Sindacato al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 62. — MANCINI

Statuto del Sindacato nazionale fascista degli artisti dello spettacolo

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituito, con sede in Roma, il Sindacato nazionale fascista degli artisti dello spettacolo.

Esso rappresenta le categorie degli artisti dello spettacolo inquadrate nel Sindacato stesso per determinazione del Ministero delle corporazioni.

Il Sindacato aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Fanno parte del Sindacato gli enti che eventualmente si costituiscano a vantaggio della categoria inquadrata, per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali degli appartenenti alla categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività degli appartenenti alla categoria rappresentata, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria stessa e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) promuove e favorisce, anche mediante la creazione di appositi istituti od enti, ogni iniziativa tendente

al perfezionamento artistico della categoria, allo sviluppo della previdenza ed assistenza sociale degli appartenenti alla categoria stessa; asseconda le iniziative promosse per gli stessi scopi da altri enti od associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

d) svolge ogni azione consentita dalle vigenti leggi per l'affermazione dell'arte esercitata dagli appartenenti alla categoria e per la difesa delle ragioni dell'arte stessa;

e) procede alla stipulazione di contratti collettivi e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino la categoria rappresentata;

f) assiste gli appartenenti alla categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

g) dà parere, ove ne sia richiesto, circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dagli appartenenti alle categorie rappresentate e per i quali non sia stato stipulato il contratto collettivo di lavoro;

h) designa e nomina, attraverso la Confederazione, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

i) sottopone alla competente Corporazione, per tramite della Confederazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, le quesioni ed i problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, ai fini della esplicazione dell'attività normativa ad essa spettante, nonchè gli accordi conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, sui quali la Corporazione debba esprimere il parere a norma della citata legge;

l) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti o disposizioni delle autorità o della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, il Sindacato nazionale raggruppa i propri soci in Sezioni nazionali e in Sindacati interprovinciali o provinciali.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) appartenere alla categoria rappresentata;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o dallo statuto della Confederazione.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato nazionale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare le norme del presente statuto e di impegnarsi al pagamento dei contributi e, inoltre, di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato.

Qualora esso non ritenga di accoglierla, l'interessato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego di ammissione, di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, entro 30 giorni, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'intero anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta e l'impegno si intende tacitamente rinnovato per uguale tempo, per periodi successivi, se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 5.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni o per disposizioni superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci hanno l'obbligo di informare il Sindacato di tutte le vertenze che possono avere interesse per la categoria.

TITOLO III.

Sezioni nazionali.

Art. 8.

In seno al Sindacato nazionale sono costituite, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, le seguenti cinque Sezioni nazionali, corrispondenti alle varie attività inquadrate:

a) Sezione nazionale degli artisti lirici;

b) Sezione nazionale degli artisti di prosa;

c) Sezione nazionale degli artisti del cinema;

d) Sezione nazionale degli artisti di danza;

e) Sezione nazionale degli artisti di operette, riviste e varietà.

Art. 9.

Le Sezioni nazionali sono organi interni del Sindacato e ciascuna di esse è retta da un fiduciario coadiuvato da una consulta.

I compiti delle Sezioni, la elezione o nomina e le attribuzioni dei fiduciari e delle consulte saranno disciplinati con regolamento deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale, approvato dalla Confederazione e ratificato dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO IV.
Sindacati periferici.

Art. 10.

I soci del Sindacato nazionale sono riuniti in Sindacati interprovinciali o provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

I Sindacati interprovinciali o provinciali, quali organi locali del Sindacato nazionale, assolvono ai compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

Ciascun sindacato è retto da un segretario e da un Direttorio.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, qualora lo ritenga opportuno, può costituire, nel seno dei Sindacati interprovinciali o provinciali, gruppi interni, retti da un fiduciario, in corrispondenza alle Sezioni nazionali.

Lo svolgimento dei compiti dei Sindacati interprovinciali o provinciali, la elezione o nomina dei rispettivi segretari e direttorii, nonchè le attribuzioni dei gruppi interni e la elezione o nomina dei rispettivi fiduciari, saranno disciplinati con regolamento deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale, approvato dalla Confederazione e ratificato dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.
Organi sociali.

Art. 11.

Sono organi del Sindacato nazionale:
a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 12.

Il Consiglio è costituito dai segretari dei Sindacati periferici e da uno o due delegati per ciascuno dei detti Sindacati, scelti dai rispettivi Direttorii tra i suoi componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario, i componenti il Direttorio nazionale e i componenti le consulte delle Sezioni nazionali.

Al Consiglio partecipano altresì di diritto i sindaci, senza voto deliberativo.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di intervenire o di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario il Direttorio od il segretario del Sindacato o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci o da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal segretario del Sindacato nazionale mediante avvisi scritti diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni in casi di urgenza.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione sarà valida in seconda convocazione, purchè sia presente almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo e il resoconto morale della sua gestione. Il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

I componenti del Consiglio che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

Il Consiglio:

a) delibera sul programma generale del Sindacato nazionale sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la categoria;

b) elegge il segretario del Sindacato nazionale e i componenti il Direttorio;

c) nomina, per ciascun esercizio finanziario, tre sindaci i quali dovranno essere scelti, secondo le norme di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293;

d) delibera, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo;

e) delibera, nei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore, l'applicazione e la misura dei contributi che i soci saranno tenuti a corrispondere;

f) delibera sulle modifiche del presente statuto, salve le approvazioni di legge;

g) adempie a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato si compone, oltre che del segretario che lo presiede e dei fiduciari delle Sezioni nazionali, di dodici membri, dei quali dieci sono nominati dal Consiglio fra gli iscritti al Sindacato e due sono designati, tra gli appartenenti alla categoria rispettivamente, uno dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed uno dal G.U.F.

I componenti del Direttorio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni del Direttorio possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Il Direttorio si riunisce, su convocazione del segretario, normalmente una volta ogni trimestre; straordinariamente, tutte le volte che il segretario del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze è necessario la presenza di non meno la metà dei componenti, oltre il segretario.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei componenti del Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla loro sostituzione.

I nuovi eletti rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Direttorio da un suo delegato.

Art. 15.

Il Direttorio:

a) cura il conseguimento dei fini statutari del Sindacato in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo del Sindacato. In tale sede il Direttorio può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) decide sull'ammissione dei soci al Sindacato e sulla loro cancellazione nel caso della perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione;

d) decide sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari ed adotta i provvedimenti stessi a norma di quanto disposto dal presente statuto;

e) delibera sugli atti indicati all'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria a norma di legge;

f) delibera in ordine alla costituzione dei Sindacati interprovinciali o provinciali ed alla formulazione del regolamento di cui agli articoli 9 e 10 del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti od organi in cui tale rappresentanza sia prevista od ammessa dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera, su proposta del segretario, sulle questioni indicate nella lettera *i*) dell'art. 2 del presente statuto;

i) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Art. 16.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio nel suo seno. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Art. 17.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Direttorio; provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale ed adempie a tutte le funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un componente del Direttorio da lui designato.

Art. 18.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di leggi o di deliberazioni degli organi competenti, fino a quando non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 20.

Le entrate del Sindacato sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti il fabbisogno ordinario dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitto, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggi, trasporti), le spese

per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa e per l'educazione nazionale dei soci;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie del Sindacato.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Art. 22.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo. Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 23.

Il Sindacato può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui il Sindacato è costituito.

TITOLO VII.

Contratti collettivi e rapporti economici collettivi.

Art. 24.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, aventi efficacia nell'ambito di un Sindacato interprovinciale o provinciale possono essere stipulati dal segretario del Sindacato stesso su delega del segretario del Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione di tutte le trattative che siano per iniziarsi per la stipulazione dei contratti collettivi e degli accordi di cui ai comma precedenti.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato periferico ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere entro 15 giorni al Direttorio del Sindacato periferico.

Art. 26.

Il Direttorio del Sindacato periferico ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato periferico provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato periferico se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al segretario del Sindacato nazionale, alla Confederazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Il segretario del Sindacato nazionale, su proposta del Direttorio del Sindacato periferico, ha facoltà di deliberare, sentito il Direttorio del Sindacato nazionale, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il Direttorio del Sindacato nazionale ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Sezioni nazionali e dei Sindacati periferici i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dal Sindacato nazionale nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 29.

Il Direttorio del Sindacato delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Sezioni nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati interprovinciali o provinciali, la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dal Direttorio. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

Art. 30.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario del Sindacato nazionale, dal Direttorio o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con la maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per *referendum.*

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà osservata in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge ed i principi del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 9 marzo 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Le Fornaci » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 14 gennaio 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale - costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 - ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Le Fornaci » e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Congregazione del SS. Rosario di S. Maria La Fossa amministrata dalla Congregazione di carità di Grazzanise, al foglio di mappa 15, particella 5, per la superficie complessiva di Ha. 0.68.40 e con la rendita imponibile di L. 75,24.

Detto fondo confina con le proprietà di Federico Antonio e Gaetano fratelli, con le proprietà di Adinolfi Francesco, con le proprietà della Parrocchia di S. Maria La Fossa.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Le Fornaci » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 250. — D'ELIA

(1638)

REGIO DECRETO 9 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cereo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 gennaio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale - costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 - ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cereo », riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Parrocchia di S. Maria La Fossa, goduto dal sacerdote Mirra Ernesto, al foglio di mappa 15, particella 6, per la superficie di Ha. 1.55.00 e con l'imponibile di L. 108,50.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà di Federico Antonio e Gaetano fratelli, con la proprietà di Adinolfi Francesco, con la proprietà della Congregazione del SS. Rosario di S. Maria La Fossa.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cereo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3800 (tremilaottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 249. — D'ELIA

(1639)

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Conte » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 febbraio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parco del Conte » riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Bazzicalupo Anna, livellaria al comune di Cancello Arnone, al foglio di mappa 46, particella 14, per la superficie di Ha. 0.98.84 e con la rendita di L. 128,49.

Il fondo sopradescritto confina con la proprietà di Parente Teresa, con la proprietà Graziano Alfonso e con la proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Conte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 217. — D'ELIA

(1637)

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Conte » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 gennaio 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parco del Conte » e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta S. Maria di Montevergine di Grazzanise, amministrata da Raimondo Giovanni fu Cosmo, livellaria al comune di Cancello Arnone, al foglio di mappa 46, particella 4, per la superficie di ha. 0.49.90 e con l'imponibile di L. 39,92.

Il fondo confina col canale Aprano del fosso Cardito e con la proprietà Petrella Maria;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Conte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1500 (millecinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1942-XX
Registro 7 Finanze, foglio 255. — D'ELIA

(1634)

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pasolone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 gennaio 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pasolone » e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Antonio fu Francesco, al foglio di mappa 42, particella 2-d, per la superficie di ha. 0.60.46 e con l'imponibile di lire 60,46.

Il fondo confina con la proprietà Petrella Francesco ecc., col territorio del comune di S. Maria La Fossa, con la proprietà Petrella Enrico, con la strada comunale « Campo »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pasolone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1942-XX
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 254. — D'ELIA

(1635)

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pasolone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decesione in data 10 gennaio 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pasolone » e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Angela fu Giuseppe maritata Raimondo, al foglio di mappa 42, particella 7, per la superficie di ha. 1.20.60 e con l'imponibile di L. 120,60.

Il fondo confina con la proprietà Petrella Enrico, col territorio del comune di S. Maria La Fossa, con la proprietà Nuzzi Vincenzo, con la strada comunale « Campo »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pasolone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3600 (tremilaseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1942-XX
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 253. — D'ELIA

(1636)

REGIO DECRETO 19 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cammino » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 gennaio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cammino » e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Castaldo Pasquale fu Francesco e Melone Rosa di Nicola, coniugi, al foglio di mappa 15, particelle 9, 10; al foglio di mappa 18, particelle 5, 12; al foglio di mappa 19, particelle 1, 2, 3, 7, 18; al foglio di mappa 23, particella 13; per la superficie complessiva di Ha. 74.12.15 e con l'imponibile di L. 6773,93.

Il fondo confina con le proprietà di Della Valle Emilio, di Auriemma Raffaele, di Giuliani avv. Raffaele, con il Lagno della Carità.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cammino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 225.000 (duecentoventicinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1942-XX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 2. — Lesen

(1632)

REGIO DECRETO 19 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Cecilietta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 giugno 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Cecilietta », riportato nel catasto del comune di Foggia in testa a Frisoli Elena di Francesco-Paolo, alla partita 1522, foglio di mappa 136, particelle 12, 14, 16, per la superficie complessiva di Ha. 18.96.34, e con la rendita imponibile di L. 1137,81.

Detto fondo è costituito da tre appezzamenti e confina come appresso:

1) appezzamento a nord-est e sud-est, con terreni degli eredi Di Gioia Luigi; a nord-est e sud-ovest, con terreni di Summa Giuseppe;

2) appezzamento a nord-ovest e sud-est, con terreni degli eredi di Di Gioia Luigi; a nord-est e sud-ovest, con terreni di Summa Giuseppe;

3) appezzamento a nord-ovest, nord-est e sud-ovest, con terreni degli eredi Di Gioia Luigi; a sud-ovest, con terreni di Summa Giuseppe.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 dicembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Venduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Cecilietta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 40.000 (quarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1942-XX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 4. — Lesen

(1595)

REGIO DECRETO 19 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Imbrecciata Altura » ed altri nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 dicembre 1941-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Imbrecciata Altura, Imbrecciata Altura, Caramone, Masseria Nuova », di pertinenza di Gravante Giustina, Antonietta, Annina, Antonio fu Filippo, e riportati nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Giustina, Antonietta, Annina, Antonio, Pasqualina e Giuseppina fratelli e sorelle fu Filippo proprietari e Feola Maria Giuseppa fu Pasquale ved. Gravante usufruttuaria in parte, al foglio di mappa 11, particelle 4, 45, 69, 70, per la superficie complessiva di ha. 5.88.87 e con l'imponibile di lire 588,87. Detti beni distinti in quattro accorpamenti rispettivamente confinano: « Imbrecciata Altura » con la strada comunale delle Cento Moggia, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Cerchiello Vincenzo fu Giovanni e con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo, con la proprietà Capitello Guglielmo fu Gaetano; il secondo pure denominato « Imbrecciata Altura » con la strada comunale Altura, con la proprietà Gravante Antonio fu Pasquale, con la proprietà Gravina Giuseppe e Pasquale fu Salvatore, con la proprietà Gravina Lorenzo fu Girolamo ed altri e con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo; il terzo denominato « Caramone » con la strada comunale delle Pagliaie, con la proprietà Sanges Nicola fu Antimo, livellario al Comune, con la strada comunale Traversa e con la proprietà Graziano Maria Giuseppa di Antonio; il quarto denominato « Masseria Nuova » con la strada provinciale S. Andrea del Pizzon-Capua, con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Natale Giovanni fu Paolino, con la proprietà Ricciardi Maria di Salvatore;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Imbrecciata Altura, Imbrecciata Altura, Caramone e Masseria Nuova », sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 18.000 (diciottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 398. — LESEN

(1643)

REGIO DECRETO 19 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Botticella » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 gennaio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Botticella » e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Sagnelli Clotilde di Pasquale maritata Baiocco, al foglio di mappa 13, particelle 1, 2, 13, per la superficie complessiva di Ha. 28.21.01 e con l'imponibile di L. 3536,30.

Il fondo confina con la strada vicinale di Mezzo, con la strada vicinale dei Fieni, con le proprietà di Beatrice Emilio ed Alfonso fu Vincenzo e Papa Antonio di Vincenzo, di Fiorillo Raffaele fu Vincenzo, di Viola Orazio e Tullio fu Giovan Battista.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Botticella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 85.000 (ottantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1942-XX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 3. — LESEN

(1631)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 novembre 1941-XX.

Concessione di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca in Piemonte e Liguria su un tratto del torrente Lurisia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio tutela pesca nel Piemonte e Liguria, diretta ad ottenere la concessione di piscicoltura delle acque del torrente Lurisia detto Nurisia e dei suoi affluenti rii Valocca e Asili;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile di Cuneo e del Ministero delle finanze (Direzione generale del Demanio pubblico e mobiliare - Aziende patrimoniali dello Stato);

Presa visione del deposito di L. 400 (quattrocento) in numerario (quietanza n. 202/68136 di pos. del 13 marzo 1940) effettuato alla Cassa depositi e prestiti (Sezione Regia tesoreria provinciale di Cuneo), a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 27 giugno 1940, stipulato presso la Prefettura di Cuneo, e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del torrente Lurisia detto Nurisia, compresi gli affluenti rii Valocca e Asili, per il tratto dalle origini alla confluenza con il torrente Ellero, scorrenti nel territorio del comune di Roccaforte Mondovì, vengono date in concessione di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca in Piemonte e Liguria, con sede in Torino.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, a decorrere dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone anticipato di L. 250 (duecentocinquanta) annue per il primo biennio e di L. 400 (quattrocento) per ciascuno degli anni successivi, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 23 novembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1653)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 aprile 1942-XX.

Conferma in carica del vice presidente e nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, e dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli statuti dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze e dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

1) Il comm. dott. Roberto Franceschi è confermato vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, per il biennio 1942-1943.

Il dott. cav. Goffredo Di Luggo è nominato sindaco effettivo ed il gr. uff. prof. Pietro Fantechi è nominato sindaco supplente dell'anzidetto Istituto e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1942.

2) Il gr. uff. rag. Alfredo Longo, Consigliere nazionale, è confermato vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino.

Il comm. dott. Alberto Marsigli è nominato sindaco effettivo ed il comm. rag. Dario Baldini è nominato sindaco supplente dell'anzidetto Istituto.

I predetti resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1652)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1942-XX.
Inquadramento sindacale degli artisti dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli artisti dello spettacolo e degli addetti allo spettacolo in genere;

Considerata la necessità e l'opportunità di assicurare la più idonea rappresentanza sindacale a quegli artisti dello spettacolo che concorrono non già alla sola esecuzione, ma, con personale interpretazione alla creazione dello spettacolo con prestazioni di lavoro di evidente contenuto e valore artistico;

Considerata la necessità e l'opportunità di assicurare agli artisti dello spettacolo, comunque inquadrati, la tutela dei contratti collettivi di lavoro, e le misure di carattere sociale, assistenziale e previdenziale volute dal Regime per tutti i lavoratori;

Considerata inoltre la necessità di disciplinare la materia dei contributi sindacali obbligatori a carico della categoria in questione in dipendenza della variazione dell'inquadramento;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, con cui è data al Ministero delle corporazioni la facoltà di emanare norme per l'inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono attribuiti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti:

1) gli artisti lirici primari, i maestri sostituti, i maestri del coro, i maestri rammentatori ed i maestri coreografi;

2) gli artisti drammatici primari della prosa e del cinema;

3) gli artisti primari, di operette, riviste, varietà o danze;

4) gli aiuto registi ed i montatori di film.

Art. 2.

I capi tecnici del cinema e del teatro (capi elettricisti e capi macchinisti) che concorrono all'allestimento scenico dello spettacolo sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Nulla è innovato all'inquadramento nella Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria degli addetti allo spettacolo non menzionati all'art. 1 e in atto sindacalmente rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli addetti alle industrie dello spettacolo.

Art. 3.

Per avvisare alla pratica attuazione delle norme di cui all'art. 1 provvedono le organizzazioni sindacali interessate di comune accordo.

I casi di divergenza sono sottoposti, per definitive determinazioni, al Ministero delle corporazioni.

Avverso le determinazioni delle Associazioni sindacali è data facoltà a chiunque vi abbia interesse di ricorrere al Ministero delle corporazioni che decide sentito il parere di una apposita commissione consultiva presieduta da un rappresentante del Ministero stesso e di cui fanno parte un rappresentante rispettivamente del Ministero della cultura popolare, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e della Confederazione fascista degli industriali.

I rappresentanti delle predette Confederazioni potranno farsi assistere da esperti.

Un funzionario del Ministero delle corporazioni disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 4.

Nulla è innovato alla competenza ed al funzionamento dell'Ufficio di collocamento degli addetti allo spettacolo, il quale avrà gestione unica, ma costituirà una distinta sezione per gli artisti dello spettacolo di cui al comma 1° del presente decreto.

Con separato provvedimento sarà provveduto ad integrare la composizione degli organi direttivi ed amministrativi degli uffici di collocamento dello spettacolo con una congrua rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 150, i contratti collettivi di lavoro concernenti le categorie attribuite alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti continuano a produrre il loro effetto, salva la facoltà di disdetta da parte della competente associazione sindacale, aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, per la stipulazione di nuovi contratti collettivi in ottemperanza alla dichiarazione XI della Carta del Lavoro.

Continuano altresì a produrre i loro effetti, a termini del precedente comma, i contratti collettivi relativi alla assistenza e alla previdenza, nonchè al trattamento di richiamo alle armi, degli artisti dello spettacolo, con riserva alle parti di promuovere gli opportuni provvedimenti atti ad integrare la composizione degli organi di-

rettivi ed amministrativi degli Istituti mutualistici, assistenziali e previdenziali dello spettacolo con una adeguata rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Gli istituti attualmente esistenti avranno gestione unica, ma costituiranno una sezione distinta, con evidenza contabile, per gli artisti dello spettacolo, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro per gli artisti dello spettacolo attribuiti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti parteciperà anche la Federazione nazionale fascista degli addetti allo spettacolo, con facoltà di esprimere pareri e formulare istanze.

Analogamente, alla stipulazione dei contratti collettivi per le categorie inquadrate nella Federazione nazionale fascista degli addetti allo spettacolo, parteciperà il Sindacato nazionale fascista degli artisti dello spettacolo, con facoltà di esprimere pareri e formulare istanze.

Art. 6.

Fino a quando non sia differentemente disposto, gli industriali dello spettacolo continueranno a corrispondere per il tramite della Società italiana degli autori ed editori, nelle misure e nelle forme stabilite per i lavoratori dell'industria, i contributi sindacali obbligatori dovuti dalle categorie che col presente decreto sono attribuite alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

L'accertamento dei contribuenti morosi e la compilazione dei relativi ruoli saranno del pari compiuti dalla Confederazione fascista degli industriali d'accordo con la Confederazione dei lavoratori dell'industria.

La denunzia prevista dall'art. 4 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, sarà integrata da altra denunzia con l'elenco nominativo degli appartenenti alla categoria sopra indicata e con l'ammontare delle retribuzioni nelle misure effettivamente corrisposte a ciascuno degli appartenenti alla categoria stessa.

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria rimborserà annualmente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti in base alle risultanze delle denunzie, le quote come sopra percepite.

Il presente decreto ha applicazione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Registratori di cassa « National », con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Registratori di cassa « National », con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La Società anonima Registratori di cassa « National », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Senatore generale Giorgio Nobili, con l'incarico di portare a termine la liquidazione della medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1655)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società anonima Bemberg, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Bemberg, con sede in Milano, posta sotto sindacato con decreto interministeriale 16 ottobre 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Bemberg dovranno presentarle sotto la loro responsabilità al visto del sindacatore, generale Cesare Cantù, presso la sede della società in Milano, corso Sempione, 2.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salvo le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Popolo d'Italia » e « Corriere della Sera » editi a Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sindacatore della Società anonima Bemberg, Milano, generale Cesare Cantù.

Roma, addì 31 marzo 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(1654)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Airasca (Torino).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Torino, tendente ad ottenere la proroga della zona di ripopolamento e cattura di Airasca;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Airasca (Torino), della estensione di ettari 1100, delimitata dai confini sotto indicati, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

La zona stessa rimane delimitata come segue:

dalla strada da Pinasca alla strada Dirasca-Pinerolo; strada Airasca-Pinerolo fino ad oltrepassare Riva al bivio per Piossasco Orbassano; questa strada fino all'incontro con la strada che scende da Roletto e fino alla linea ferroviaria Airasca-Pinerolo; la linea ferroviaria Airasca-Pinerolo fino alla stazione di Piscina.

Il Comitato provinciale della caccia di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1942-XX

(1605) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ferrera Cenisio (Torino).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Ferrera Cenisio (Torino);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Torino, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Ferrera Cenisio (Torino), dell'estensione di ettari 4000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 marzo 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1942-XX

(1608) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Villastellone (Torino).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Torino, tendente ad ottenere la proroga della zona di ripopolamento e cattura di Villastellone;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Villastellone (Torino), della estensione di ettari 1400, delimitata dai confini sotto indicati, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

La zona stessa rimane delimitata come segue:

da Villastellone segue la strada Santena sino all'incrocio della provinciale Trofarello-Cambiano-Poirino; la strada suddetta fino presso il km. 21, proseguendo oltre tale strada, attraverso il torrente Banna, raggiunge la cascina Mazzetta ed attraversa il rio Stellone, costeggia detto rio fino alla ferrovia Trofarello Villastellone-Carmagnola.

Il Comitato provinciale della caccia di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1942-XX

(1606) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bracciano (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Bracciano (Roma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Roma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Bracciano (Roma), della estensione di ettari 1400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 febbraio

1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(1604)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Barbania (Torino).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Barbania (Torino);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Torino, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Barbania (Torino), della estensione di ettari 472, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 marzo 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(1607)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 22 aprile 1942-XX è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 316, concernente il passaggio del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione alle dipendenze del Ministero delle corporazioni.

(1666)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali rendita Cons. 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 11+.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 5 % n. 526291 di annue L. 75 a favore di Boneschi Adele di Francesco minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Torino.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

(737) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 aprile 1942-XX - N. 76

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60.23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (I)	3.0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4.085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0.6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1.0455	Portogallo (U)	0,7890
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3.305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4.475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75.28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	79,85
Id. 3,50 % (1902)	77,775
Id. 3 % lordo	56,575
Id. 5 % (1935)	93,925
Redimib. 3,50 (1934)	75,85
Id. 5 % (1936)	96 —
Id. 4,75 % (1924)	492,725
Obblig. Venezie 3,50 %	95,525
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,35
Id. 5 % (1944)	98,35
Id. 5 % (1949)	97,625
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	744555 Solo per la nuda proprietà	Gambardella Giosuè di Domenico, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Zeuli Caterina di Domenico, ved. di Lomonaco Emanuele	L.	3244,50
Prest. Red. 3,50 %	360724	Catullo Virgilio fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Mastroianni Ada di Filippo, ved. Catullo, dom. a Roma	»	521,50
Id.	437316			178,50
Id.	441759	Drago Generosa fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Baratta Giovanna di Domenico, dom. a Ucria (Messina)	»	700 —
Id.	441760			612,50
Cons. 3,50 %	661242 Solo per la nuda proprietà	Oberto Giovenale Giovanni di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Niella Tanaro (Cuneo), con usufrutto a Oberto Giuseppe fu Giovenale	»	21 —
Prest. Red. 3,50 %	193861	Gallico Bettina di Raffaele moglie di Lattes Aldo, dom. a Torino.	»	395,50
Cons. 5 %	13358	Mola Achille di Pericle, dom. a Cremona	»	20 —
Prest. Red. 3,50 %	204563	Grella Angiolina e Maria Giuseppina fu Pasquale, minori sotto la patria potestà della madre De Juliis Luigia ved. di Grella Pasquale, dom. a Sturno (Avellino)	»	17,50
Id.	500517	Tura Raffaella fu Antonio, dom. a Roma	»	63 —
Id.	500518	Tura Maria fu Antonio, dom. a Roma	»	66,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4991)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 136.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 500 — Data: 26 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Banca commerciale Italiana, Agenzia di Pisa — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4852 — Data: 5 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Di Trani Stella fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6314 — Data: 8 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Picoco Cosimo fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6318 — Data: 10 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Banca Fasanese di Fasano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 13 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Bocchieri Giuseppe fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 1100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28101 — Data: 15 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Suor Assunta Depase — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2606 — Data: 28 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provin-

ciale di Forlì — Intestazione: Gardini Eugenio fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data: 18 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Ronzani Alessio fu Felice — Titoli del Debito pubblico: 2 obbligazioni ven., capitale L. 66.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2297 — Data: 6 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorie — Intestazione: Melis Giuseppe fu Efisio — Titoli del Debito pubblico: 3 Rend. 5 %, rendita L. 110.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 mod. A — Data: 20 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Marmorale Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 5 P. R. 3,50 %, capitale L. 17.800

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 mod. A — Data 15 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Moffa Nicola fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: 1 P.R. 3,50 % capitale L. 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 mod. 243 — Data: 14 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Mangini Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: 1 Obblig. Strade Ferrate, capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 mod. A — Data: 2 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Cosco Teresa fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale L. 4800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1263)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 115.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 - Numero del certificato provvisorio: 8773 - Consolidato 5 % - Data: 31 dicembre 1926 Ufficio che ha emesso il certificato: Banca d'Italia, Roma - Intestazione: Santoloce Basilio di Angelo - Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione, dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(738)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Annullamento di marchi di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 62532 registrato il 31 ottobre 1940 a nome della Società anonima Cucirini Cantoni Coats a Milano, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1941, n. 116, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 27 ottobre 1941, autenticata dal notaio dott. Alessandro Brambilla a Corbetta e presentata all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi il 20 febbraio 1942-XX.

Il direttore: ZENGARINI

(1658)

Il marchio di fabbrica n. 32028 registrato il 15 settembre 1925 al nome della Ditta Heinrich Franck Söhne a Linz e successivamente trasferito alla Ditta Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft a Linz, e compreso nell'elenco n. 3 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1928, n. 266, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 20 dicembre 1940, autenticata dal notaio dott. Edoardo Goegani a Milano e presentata all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano il 5 febbraio 1942-XX.

Il direttore: ZENGARINI

(1659)

Il marchio di fabbrica n. 32031 registrato il 15 settembre 1925 al nome della Ditta Heinrich Franck Söhne a Linz e successivamente trasferito alla Ditta Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft a Linz, e compreso nell'elenco n. 3 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1928, n. 266, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 20 dicembre 1940, autenticata dal notaio dott. Edoardo Goegani a Milano e presentata all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano il 5 febbraio 1942-XX.

Il direttore: ZENGARINI

(1660)

Il marchio di fabbrica n. 32032 registrato il 15 settembre 1925 al nome della Ditta Heinrich Franck Söhne a Linz e successivamente trasferito alla Ditta Heinrich Franck Söhne Aktiengesellschaft a Linz, e compreso nell'elenco n. 3 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1928, n. 266, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 20 dicembre 1940, autenticata dal notaio dott. Edoardo Goegani a Milano e presentata all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano il 5 febbraio 1942-XX.

Il direttore: ZENGARINI

(1661)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi delle marmellate speciali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a completamento delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 27 dicembre 1941-XX relative ai prezzi delle polpe di frutta, delle marmellate e delle mostarde, ha preso le seguenti determinazioni:

1) i prezzi delle polpe di frutta, di cui alla tabella *A*) allegata alle disposizioni sopra richiamate, debbono essere riferiti al contenuto netto di frutto immesso nei fusti;

2) per susine non comuni, con le quali vengono fabbricate le marmellate monotipiche di 1ª categoria, debbono essere considerate, ai soli effetti dei prezzi, le varietà « Val di Sarca », « Regina Claudia » e « Santa Rosa o Burbank »;

3) sui prezzi delle marmellate solide, di cui al punto 7 della tabella *B* allegata alle disposizioni sopra richiamate, è riconosciuta una maggiorazione di lire 50 al quintale per le marmellate composte esclusivamente di mele cotogne;

4) per le mostarde tipo Mantova valgono gli stessi prezzi determinati per le mostarde tipo Cremona;

5) i prezzi delle marmellate che non sono stati fissati con le disposizioni sopra richiamate e quelli dei prodotti similari (cotognate, confetture, ecc.), sono determinati come risulta dalla tabella allegata;

6) i prezzi di cui al punto 5), si intendono per merce franco vagone partenza luogo di produzione, sono comprensivi dei recipienti, delle spese di imballaggio e della provvigione al rappresentante del produttore e, se riferiti al peso, si intende peso del contenuto netto, meno le confezioni in latta o lamierino per le quali il prezzo è latta o lamierino per merce;

7) per i passaggi successivi valgono le norme di cui ai numeri 4, 5, 6, e 7, delle disposizioni in principio ricordate;

8) è vietata l'immissione al commercio di marmellate di tipo diverso da quelli previsti dal decreto Ministeriale 20 marzo u. s. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 detto.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Prezzi alla produzione delle marmellate comuni in barattoli di lamierino verniciato o banda stagnata e di quelle speciali.

A) Marmellata in barattoli di lamierino verniciato o banda stagnata:

1) in barattoli da gr. 200, per quintale, monotipiche lire 1000, miste L. 882;

2) in barattoli da gr. 500 a gr. 1000, per quintale, monotipiche L. 912, miste L. 780;

3) in barattoli da kg. 2,500, per quintale, monotipiche L. 891, miste L. 752;

4) in barattoli da kg. 5, per quintale, monotipiche L. 859, miste L. 717;

5) in barattoli da kg. 10, per quintale, monotipiche L. 835, miste L. 694.

B) Gelatina di frutta:

1) in vasetti di vetro di peso fino a kg. 1, per quintale L. 1800;

2) in confezioni di qualunque tipo (cassette o mastelli) da kg. 1 a kg. 5 escluso, per quintale L. 1450;

3) in confezioni di qualunque tipo (cassette o mastelli) da kg. 5 a kg. 7, per quintale, L. 1350;

4) in confezioni di cartone paraffinato fino a kg. 1 di peso netto, per quintale L. 1550;

5) in confezioni in flaconi di lusso da kg. 1 di peso netto, per ogni 100, L. 1950.

C) Marmellata di castagne:

1) in confezioni da kg. 1 in barattoli di cartone alluminato, cassettine di legno, o astucci di cartone con carta alluminata, per quintale L. 1516;

2) in vasetti tipo « UNI » da almeno gr. 400 di peso netto, per ogni 100 L. 725.

D) Marmellata di mele e di frutti di rabarbaro:

1) in mastelli di legno da kg. 6 a kg. 25 o cassettine di legno da kg. 0,250 a kg. 5, per quintale L. 1060.

E) Conserva di frutta superconcentrata per gelateria:

1) in mastelli di legno da kg. 5 ed oltre, valevole esclusivamente nei confronti della industria di ulteriore trasformazione (gelateria), per quintale L. 1450.

F) Confetture extra (1):

1) in vasetti di vetro fino a kg. 1, per quintale L. 1578.

G) Cotognata in pezzetti zuccherati (di peso non superiore al gr. 10):

1) in scatole di cartone fino a kg. 5, per quintale L. 1350.

H) Amarene sciroppate (per bevanda):

1) in damigiane da kg. 10, per quintale L. 1400;

2) in flaconi di vetro da kg. 1, per ogni 100 L. 1560.

I) Frutta sciroppata:

1) per una cassa da 50 scatole da kg. 1 di peso lordo:

a) pere	L.	629
b) albicocche	»	598
c) fragole	»	538
d) pesche	»	538
e) amarene	»	493
f) ciliege	»	462
g) fichi	»	455
h) prugne	»	455

(1) Se prodotte con abbuono di 3/4 della imposta di fabbricazione sullo zucchero il prezzo si riduce a L. 1408 il q.le.

(1667)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO È PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milazzo (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 maggio 1941-XIX con il quale il rag. Giuseppe Castelli è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito del decesso del predetto rag. Giuseppe Castelli;

Dispone:

L'ing. Domenico Rjolo è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo (Messina), in sostituzione del rag. Giuseppe Castelli deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1567)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina (Avellino)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1941-XIX, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina, con sede nel comune di Altavilla Irpina (Avellino);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 settembre 1941, con il quale il rag. Adolfo Madia è stato nominato commissario straordinario della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Felice Pagliarulo fu Giovanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina, avente sede nel comune di Altavilla Irpina (Avellino), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del ragioniere Adolfo Madia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1583)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli ad otto posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo direttivo amministrativo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 2 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1932-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e dei feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, d'approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Considerato che i posti disponibili che si intende conferire per concorso al grado iniziale sono 15:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo direttivo amministrativo del Commissariato generale per la pesca, ripartiti come segue:

a) uno riservato ai laureati in chimica;

b) sette riservati a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze marittime e titoli di studio equipollenti, rilasciati da Università od altri Istituti d'istruzione superiore.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Commissariato generale per la pesca, su parere del Ministero dell'educazione nazionale.

A detto concorso, dal quale sono escluse le donne, può partecipare il personale non di ruolo in servizio, da almeno un anno, presso il Commissariato generale per la pesca, e da almeno due anni presso altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale statale appartenente al gruppo immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, senza la prescritta autorizzazione.

Sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Gli altri sette posti dei quindici disponibili sono riservati a favore dei chiamati alle armi ai sensi del 1° comma dell'art. 1 del citato R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età, mentre si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali), per il tramite delle Amministrazioni da cui i candidati dipendono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite nell'ultimo triennio;

b) per il personale non di ruolo una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei principali documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti prescritti entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante a secondo dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale:

c) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o nell'ultima guerra, produrranno il certificato, da rilasciarsi dalla

autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal pretore;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante il godimento dei diritti civili e politici, ovvero che il concorrente non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dal pretore;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva a seconda della specifica condizione in cui si trovi il candidato rispetto agli obblighi militari,

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o dalla data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV o per la guerra attuale, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, i figli di invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o per la guerra attuale, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo della domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione della firma, da parte del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *a*, *d*, *e*, *f*, *g*, e *h* del precedente articolo, non saranno accettati se risultino rilasciati da più di tre mesi dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) del precedente articolo i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè i minorati per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o nell'attuale guerra; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) del precedente articolo gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*, *d*, *e*, *g*, ed *h* del precedente articolo 4 i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Non sono ammessi riferimenti e documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Commissario generale per la pesca, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al quarto, presidente; di tre funzionari di grado non inferiore al 7° e del capo del personale del Commissariato generale per la pesca, membri. Il presidente e gli altri tre funzionari possono appartenere anche ad altre Amministrazioni statali.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°, anche se non appartenente al Commissariato generale per la pesca.

Art. 8.

La Commissione, in base ai titoli ed ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 60/100.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuite ai singoli aspiranti.

Art. 9.

La graduatoria da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà approvata con decreto del Commissario generale per la pesca.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

Con decreto del Commissario generale per la pesca sarà proceduto alla nomina dei vincitori compresi nella graduatoria.

Art. 11.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1673)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli a un posto (grado 7°, gruppo B) nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, lett. *B*, del R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, che approva i ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di grado 7° nel ruolo ispettivo di gruppo *B* del Commissariato generale per la pesca.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano coniugati ed in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, n. 9, del presente decreto e degli altri requisiti, escluso quello dell'età, necessari per accedere in via normale al gruppo *B* ed abbiano svolto per almeno dodici anni attività in materia tecnica, economica, e sindacale attinente alla pesca.

Art. 3.

Le domande, scritte e sottoscritte di pugno degli aspiranti, su carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e affari generali) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie e all'estero resta fermo il predetto termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda e dei documenti.

Gli aspiranti che ricoprano un pubblico impiego dovranno unire alla domanda un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino tutti gli elementi riferibili alla loro carriera.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto sulla domanda dal Commissariato generale per la pesca.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti pervenissero al Commissariato dopo il termine sopraindicato.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale di casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante il godimento dei diritti civili e politici, ovvero che il concorrente non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dal pretore;

6) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N., o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare esplicita menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

7) copia dello stato di servizio militare;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al P.N.F. nonchè la data di iscrizione, del candidato.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari del Partito stesso;

10) originale o copia autentica notarile del diploma di capitano di lungo corso.

I candidati dovranno inoltre esibire tutti i documenti, certificati, atti ecc. idonei a comprovare i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti in data anteriore a quella della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Il Commissario generale con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai termini dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, che approva i ruoli organici del Commissariato generale per la pesca.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata in base ai coefficienti attribuiti nella valutazione dei titoli e documenti esibiti dagli aspiranti, non chè dei servizi prestati nell'Amministrazione dello Stato.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 8.

La graduatoria da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà approvata con decreto del Commissario generale per la pesca.

Sugli eventuali ricorsi relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1675)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli a due posti di Ispettore (grado 8°, gruppo B) nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Considerato che i due posti di grado 8°, gruppo *B*, del ruolo ispettivo del Commissariato medesimo sono disponibili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di ispettore (grado 8°, gruppo *B*) nel ruolo ispettivo del Commissariato generale per la pesca.

Il concorso è riservato al personale di ruolo di gruppo *B*, appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, che rivesta lo stesso grado di quello messo a concorso od il grado immediatamente inferiore, sempre chè in questo ultimo grado possieda almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, su carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Per gli aspiranti che risiedono nelle Colonie oppure all'estero resta fermo il predetto termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda e dei documenti.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dall'Archivio del Commissariato generale per la pesca.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, originale o copia autentica;

b) copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il funzionario dipende con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione nel ruolo di provenienza;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra ovvero certificato di esito di leva;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione al P.N.F. per l'anno XX, con la indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato dal competente segretario federale o dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti al P.N.F. antemarcia il certificato stesso dovrà attestare che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) eventuali altri documenti e certificati idonei a dimostrare specifici requisiti o benemerenze del candidato.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Commissariato generale per la pesca (Divisione del personale e degli affari generali) dopo il termine di cui al 1° ed al 3° comma del precedente art. 2 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti devono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Commissariato generale per la pesca si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta: dell'Ispettore generale capo del ruolo tecnico scientifico, presidente; da due funzionari di grado non inferiore al 6° e da uno di grado non inferiore al 7°, tutti di gruppo *A* ed anche se non appartenenti al Commissariato generale per la pesca e dal capo del personale: membri.

Un funzionario di grado non inferiore al 9°, anche se estraneo al Commissariato generale per la pesca, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione, in base ai titoli ed ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti, una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 60/100.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 7.

La graduatoria da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà approvata con decreto del Commissario generale.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Commissario generale per la pesca, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Con decreto del Commissario generale per la pesca sarà provveduto alla nomina dei vincitori compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1674)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il successivo R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, integrato dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 115, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impiegati nelle Amministrazioni dello Stato.

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti durante il detto servizio, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data sino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardante la concessione dei benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, riguardante la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni statali, durante l'anno 1942-XX;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, il quale dispone che la metà dei posti da mettere a concorso deve riservarsi ai chiamati alle armi per essere ricoperta mediante appositi concorsi da indirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, sopra citato, dei 24 posti disponibili nel grado iniziale del ruolo di vigilanza, gruppo *B*, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, 11 posti debbono essere conferiti mediante concorso per esami da riservare agli impiegati appartenenti a ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, in possesso dei requisiti all'uopo previsti;

Considerato che dei residui 13 posti disponibili se ne possono ora mettere a concorso soltanto sei, dovendo gli altri sette essere riservati ai chiamati alle armi per il concorso da bandire ai sensi del sovraindicato R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Viste le leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, con cui sono state apportate variazioni al trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al concorso non possono partecipare le donne e ne sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Al concorso sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Altri sette posti, corrispondenti alla metà più uno di quelli disponibili nel ruolo anzidetto per essere conferiti mediante procedimento ordinario, sono riservati ai chiamati alle armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

I sei posti di cui al presente concorso dovranno essere ripartiti come appresso:

due posti ai concorrenti in possesso di uno dei diplomi specificati al successivo art. 3, comma *a*), e quattro posti ai concorrenti in possesso di uno dei diplomi indicati al detto art. 3, comma *b*).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere dirette al Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizi affari generali e personale) — e dovranno pervenire al Ministero stesso insieme ai documenti rispettivamente richiesti, non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nei commi 3 e 4 del successivo art. 5.

Ciascuna domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 6 ed essere firmata dal candidato il quale indicherà in essa: il cognome e nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare di sostenere le prove di esame tassativamente stabilite in relazione al titolo di studio di cui egli è in possesso, conformemente a quanto disposto nel seguente art. 3, ultimo comma.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, (conseguito, quest'ultimo, secondo l'ordinamento scolastico vigente fino al 1923) oppure diploma di perito industriale.

Saranno ritenuti validi i corrispondenti diplomi rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

b) diploma di abilitazione del corso superiore del Regio istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria) o di licenza da Regio istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale) oppure diploma d'Istituto tecnico (Sezione ragioneria) conseguito secondo gli ordinamenti scolastici anteriori a quello attualmente in vigore.

I candidati che produrranno uno dei diplomi indicati al precedente comma *a*), dovranno sostenere le prove di esame su argomenti di carattere tecnico, in conformità del programma stabilito alla lettera *a*) del successivo art. 13; i candidati, invece, che produrranno uno dei titoli di studio specificati al comma *b*) dovranno sostenere le prove di esame su argomenti di carattere amministrativo-contabile, secondo il programma stabilito alla lettera *b*) del citato art. 13.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi (in originale od in copia autentica notarile) indicati ai commi a) e b) dell'articolo precedente;

b) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato di cinque anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari anche in qualità di assimilati o militarizzati;

5° per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilitati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella all. A del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2° per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, alle relative operazioni militari, nonchè per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando essi siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

3° per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

1° di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizo dello Stato.

c) certificato (su carta bollata da L. 4) dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) certificato (su carta da bollo da L. 4) d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o della partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati nonchè in dipendenza dell'attuale guerra anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso ove dimostrino, con apposito certificato, di aver prodotto domanda d'iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, conseguiranno la nomina se dimostreranno, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione di cui trattasi. Nel caso contrario si intenderà decaduto agni loro diritto alla nomina.

Per le suddette inscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni invece da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; sarà tuttavia valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale in sostituzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito.

Il certificato stesso, dovrà, in ogni caso, attestare che l'iscrizione non subì interruzioni.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922 e dovrà essere convalidato dalla presentazione del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito stesso o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F. ed all'uopo designato dal Segretario del Partito, solo nel caso in cui venga attestata la appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini di San Marino residenti nella Repubblica dovranno comprovare la loro appartenenza al P.N.F. mediante certificato del Segretario del Partito Fascista Sammarinese, controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I cittadini di San Marino residenti nel Regno, presenteranno invece un certificato del segretario della Federazione che li ha in forza o del vice segretario sostituente il segretario federale mobilitato. I sanmarinesi che risultino iscritti

ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno farsi rilasciare il relativo certificato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista di S. Marino o dai segretari federali del Regno e dovranno farlo ratificare dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

g) certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 12);

h) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre, eventualmente, i candidati a visita medica di controllo da parte di un sanitario di fiducia;

i) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 588, 957 e 427 del Giornale militare degli anni 1922, 1936 e 1937 od analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657/5 del 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione o con il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'« O.N.I.G. » da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Tale attestazione dovrà essere vidimata dalla Sede centrale dell'« O.N.I.G. ».

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII oppure in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la presentazione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato, (in carta bollata da L. 4) del podestà del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

k) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno provare tale qualità con certificato rilasciato dalla Unione stessa.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. Ove il matrimonio stesso sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, dalla dichiarazione del candidato dovrà risultare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

l) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Tutti i documenti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *k*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*), primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, qualora esibiscano un'attestazione (in carta bollata da L. 4) dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopraindicati dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) — senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che dimostreranno di essere chiamati alle armi, avranno la facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Anche a coloro che risiedono nelle colonie italiane, ed ai connazionali residenti all'estero, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente e cioè, per quanto si riferisce ai primi, dieci

giorni avanti l'inizio degli esami e per quanto concerne i secondi entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale di cui all'art. 2.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari amministrativi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 6°, membri;

tre funzionari tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 6°, membri;

un funzionario di ragioneria in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 7°, membro.

Espleterà le funzioni di segretario un funzionario di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanti i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa le votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del personale di vigilanza (gruppo *B*).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, l'assegno fisso mensile lordo di L. 802,36, e l'assegno provvisorio lordo di L. 110 mensili, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, per coloro che ne avessero diritto, nella misura e con le norme stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 13.

Le prove di esame si svolgeranno in conformità dei programmi come appresso stabiliti:

A) Prove di esame relative ad argomenti tecnici (obbligatorie per i candidati forniti di uno dei titoli di studio specificati all'art. 3°, comma *a*).

Prove scritte:

I. — Compilazione di una relazione di servizio su argomenti riguardanti costruzione ed esercizio di ferrovie e tramvie ed impianto di linee automobilistiche.

II. — *a*) Aritmetica ed algebra elementare.

(Numeri reali, assoluti e relativi, interi e frazionari - Potenze con esponenti interi e frazionari - Calcolo dei redicali - Equazioni di 2° grado e riducibili a quelle di 2° grado - Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi ed uso delle tavole relative).

b) Geometria elementare piana e solida.

(Rette, piani, angoli, triangoli e poligoni. Uguaglianza disuguaglianza e similitudine nel piano. Equivalenze - Proprietà metriche - Circonferenza e cerchio - Rette e piani nello spazio - Diedri, triedri, angoloidi - Poliedri - Equivalenza e similitudine nello spazio (cilindro, cono e sfera) - Aree e volumi).

c) Funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

III. — Disegno di costruzione e sviluppo degli allegati di un progetto attinente a costruzioni di ferrovie e tramvie nonchè ad impianto di linee automobilistiche.

Problemi di topografia e disegno topografico.

Prova orale:

Oltre che sulla materia di cui al punto II delle prove scritte, la prova orale verterà anche sugli argomenti seguenti:

I. — *a*) Strumenti topografici, loro correzione ed uso.

b) Metodi di rilevamento planimetrico e altimetrico (collegamento di stazioni - Triangolazione - Celerimensura - Poligonazione - Calcolo delle coordinate - Livellazione geometrica e trigonometrica - Metodi di operazione).

II. — Nozioni elementari sulla resistenza dei materiali.

(Casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo: tensione, pressione, taglio e flessione - Equazione di stabilità - Momenti di inerzia e resistenza delle travi d'uso corrente. Momenti flettenti e sforzi di taglio per travi appoggiate o incastrate agli estremi).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali.

III. — Nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi.

a) Tracciati - Progetti di massima e definitivi - Calcoli relativi ai profili longitudinali e sezioni trasversali - Calcolo

dei volumi e movimenti di terra - Calcolo delle aree; metodi vari - Costruzione di opere d'arte semplici: muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.

b) Materiali da costruzione e loro carattere - Struttura delle fabbriche: murature, archi, volte e fondazioni; strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato; strutture di scale e tetti; fognature delle abitazioni, latrine, cisterne e filtri.

IV. — Nozioni fondamentali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie: (sede stradale, massicciata, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia; pendenze e raggi minimi di curva; fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno - Stazioni e case cantoniere; impianti fissi; materiale mobile; sagoma. Impianti per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio - Orari - Prove e verifiche tecniche; sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio).

V. — Nozioni relative alle tramvie urbane ed extraurbane (impianto ed esercizio).

VI. — Nozioni relative all'impianto ed esercizio di linee automobilistiche e filoviarie (Viaggiatori e merci - Veicoli - Rimesse - Percorsi - Orari, ecc.).

VII. — Nozioni relative all'impianto ed all'esercizio di vie funicolari aeree e terrestri (Stazioni - Attraversamenti - Sistemi d'impianti - Sostegni - Funi - Veicoli e loro caratteristiche di marcia e di arresto - Velocità).

VIII. — Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.

IX. — Leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

X. — Nozioni elementari di statistica.

B) Prove di esame relative ad argomenti amministrativi contabili (obbligatorie per i candidati forniti di uno dei titoli di studio specificati all'articolo 3, comma b).

Prove scritte:

I. — Istituzioni di diritto privato ed amministrativo.

II. — Istituzioni di economia politica, di economia politica corporativa e di scienza delle finanze.

III. — a) Principi di matematica finanziaria - Computisteria;

b) Ragioneria delle Aziende pubbliche e private;

c) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

Oltre alle materie di cui alle prove scritte, costituiranno argomenti per la prova orale anche le seguenti:

I. — a) Istituzioni di diritto costituzionale;

b) Istituzioni di diritto corporativo;

II. — Leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

III. — Nozioni elementari di statistica.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1942-XX

(1662) *Il Ministro*: HOST VENTURI

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 2 novembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 288 del 6 dicembre 1941-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Ritenuto che nel cennato decreto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Determina:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, è prorogato dal 6 marzo 1942-XX all'8 aprile 1942-XX.

Resta ferma la disposizione circa il requisito dell'età il quale, in ogni caso, deve essere posseduto dai candidati alla data del bando suindicato.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso di cui trattasi avranno luogo in Roma, Palazzo degli Esami, nei giorni 7, 8 e 9 maggio 1942-XX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 marzo 1942-XX

(1676) *Il Ministro*: DI REVEL

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.